

PREMESSA

In considerazione del l'applicazione di cui all'articolo 59, comma 9-bis,* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
Si fa presente che la normativa stessa al riguardo parla di *posti residui* ai sensi degli articoli da 1 a 4 della su citata Legge, fatta eccezione per i posti relativi ai DDG 498 e 499, pertanto, senza considerazione della situazione straordinaria vigente riguardo ai concorsi straordinari 2020, della tardiva pubblicazione delle graduatorie e di quelle di cui ancora non c'è stata a tutt'oggi la definitiva compilazione . Occorre, pertanto, avere contezza di tutte le graduatorie di fatto esaurite o in cui siano state previste rinunce e di tutti quei posti relativi al DDG 510\2020 le cui graduatorie sono state pubblicate dopo gennaio dagli UU SS RR , che non sono rientrate nel comma 9 ter e per cui non sono state previste nomine in surroga , come pure di quelle le cui graduatorie ancora non sono state pubblicate nonostante l'avvenuto superamento delle prove (per esempio nel Lazio). Tutto ciò, al fine di comprendere se la consistenza determinata dei posti messi a concorso sia effettivamente corrispondente alle necessità e abbia tenuto conto dell'accantonamento previsto e per le graduatorie tardivamente pubblicate (poiché non dipendente dalla volontà degli aspiranti) o non ancora pubblicate come dell'accantonamento previsto pe i decreti n 498 e n 499 . La straordinaria situazione di *impasse* dei concorsi straordinari 2020 deve essere risolta e prevista perché non poteva essere preventivata e non è dipesa da chi di fatto ha anche superato le prove concorsuali addirittura nel periodo del lockdown

Testo del Decreto

Proposte di modifica/integrazione

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis,* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
- b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
- c) Decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- d) Decreto Ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108;

All'art 1 comma 1

Manca accenno alla consistenza dei posti messi a bando per la prevista procedura concorsuale

- e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- g) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- h) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
- i) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAGOPA.

) Ecco il testo del comma 9-bis DL 73 \2021 ...: In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una **procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno **tre anni**, anche non consecutivi, **negli ultimi cinque** anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo **per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità**, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di*

merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Art. 2

Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali

- 1.** L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l'USR per il Friuli Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
- 2.** Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni interregionali, sino ad

un massimo di 150 candidati, in presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande.

3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.

Articolo 3

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. **non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4***, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico **2017/2018** ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ...

. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera **d**);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente,

Art 3 – comma 1 lett b

b) Atteso che questo personale in caso di esito negativo dell'immissione rischia di rimanere escluso visto e che ad oggi non si conoscono ancora gli esiti si propone: Prevedere la partecipazione di questo personale con riserva (come per coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero) nell'attesa del risultato di conferma in ruolo con possibilita' di revoca della domanda

Art 3 – comma 1 lett C

C) inserire dopo .. della legge 3 maggio 1999 n 124 , ----**anche rispetto all'anno in corso 2021\22 il cui termine nel caso della citata legge** . per chi fosse in possesso di tale requisito di servizio. con inderogabile scadenza al al 30 giugno 2022,

Art 3 - comma 1 lett C - secondo capoverso

aggiungere le parole in grassetto :

Il servizio svolto su posto di sostegno **con o in assenza** di specializzazione **che concorre a costituire requisito di accesso al concorso per le classi su posto comune** , è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta fermo restando quanto previsto alla lettera **d**);

Art 3 comma 2

Sarebbe opportuno specificare gli estremi della normativa (primaria e secondaria) che regola il riconoscimento, al fine di agevolare e velocizzare le relative procedure per i diretti interessati.

entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

) Ecco il testo del comma 4 l art 59 l 73 : In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i **posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, **ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, **o negli appositi elenchi aggiuntivi** ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, **entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive**, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

A tal fine si propone il seguente emendamento: " --- pertanto:

All'art. 3, comma 2, della bozza di decreto, le parole "della normativa vigente" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del combinato disposto della Direttiva 2013/55/UE, della Direttiva 2005/36/CE, del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e del D.P.R. 14 febbraio 2016 n.19, Tabella A.

Art 3 comma 4

*Aggiungere il seguente periodo in calce al comma 4: "**A tal fine l'Amministrazione competente procede ai dovuti controlli prima dell'inizio delle procedure concorsuali. Sono fatte salve le procedure di cui all'art. 6 della legge 241/90"***

Articolo 4

Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 3 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una sola classe di concorso.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'areanriservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso "MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso straordinario comma 9 bis" o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezioni di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, c. 9 bis, dl 73/21 - regione - classe di concorso - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione

Art 4 comma 2

Aggiungere il seguente periodo in calce al comma 2: **"Sono fatte salve le rettifiche e le integrazioni delle domande entro il termine iniziale delle prove concorsuali ai sensi dell'art. 6 delle legge 241/90"**.

Art 4 comma 4

Il comma 9-bis, dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone quanto segue: "Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale". Considerato che il contributo è di pari valore sia per i candidati che non superano le prove che per quelli che le non le superano, si ritiene non equo che il contributo di 128 euro sia uguale per tutti i candidati. Considerato altresì che il numero dei candidati potrebbe essere molto alto, è ragionevole ritenere che la somma oggetto della pretesa dell'Amministrazione potrebbe addirittura superare l'importo delle spese che saranno sostenute dalla Medesima ai fini dell'istruzione e svolgimento delle relative procedure. Si chiede, pertanto, di rimodulare l'importo del contributo sulla base di stime derivanti dall'applicazione di algoritmi di statistica inferenziale e di darne conto nella motivazione del decreto che, in caso contrario, risulterebbe viziato in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 241/90. **Pertanto la somma di 128 euro potrebbe essere rimodulata in due tranches, con una base minima di importo dovuta a tutti coloro che si iscrivono a sostenere la prova e una successiva per la somma rimanente, ricalcolata sui dati effettivi di chi ha superato la prova (per esempio da 10 a 50 euro massimo per la partecipazione e l'ulteriore somma restante da versare successivamente entro max 10 giorni dal superamento delle prova**

della domanda on line; oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all'interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive” nella sezione dedicata all'istanza o a cui il candidato potrà accedere dall'indirizzo

<https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/>.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
- d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

Art 4 comma 5

E' opportuno specificare la nozione di dichiarazione mendace con particolare riferimento alle figure previste dal codice penale (falsità materiale, falsità ideologica) avendo cura di evidenziare l'irrelevanza dell'errore materiale qualora non integrante le ipotesi di cui sopra, avuto riguardo anche alla scriminate di cui all'art. 6, della legge 241/90 (c.d. soccorso istruttorio).

Conseguentemente, si propone il seguente emendamento:

*“All'art. 4, comma 5, del decreto, le parole “dichiarazioni mendaci” sono così sostituite: “**dichiarazioni non rispondenti al vero per effetto delle quali il candidato potrebbe ottenere indebiti vantaggi, fatte salve le procedure, azionabili anche d'ufficio, di cui all'art. 6, della legge 241/90,**”*

Art 4 comma 5 lett q – vista la richiesta di modulazione della tassa

Aggiungere dopo decreto

q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto con l'impegno di versamento del 2 contributo entro max 10 giorni dal superamento della prova

Art 4 comma 5 lett L

Definire come saranno inclusi in graduatoria tali docenti in caso di superamento delle prove

h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura concorsuale;

j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;

k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intendepartecipare per la regione prescelta;

l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'aspirante dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, **ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di**

aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**) Ecco il testo del comma 3: "Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:*

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso".

Art. 5

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competenteUSR.

2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non

<p>consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.</p>	
<p>Articolo 6 <i>Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare</i></p>	
<p>1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale è indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.</p> <p>2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Decreto Ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale devono essere pubblicati da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova.</p> <p>3. I candidati ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.</p>	<p>In conformità ai principi di correttezza e buona fede, nonché per esigenze di semplificazione, sarebbe opportuno riportare integralmente il testo della normativa citata sinteticamente con i riferimenti normativi. Ciò al fine di consentire agli interessati di reperire agevolmente tutte le disposizioni utili ai fini del corretto svolgimento della procedura. In tal senso soccorre la prassi adottata dalla Suprema Corte (c.d. principio di autosufficienza del ricorso).</p> <p>Art 6 c 3 Prevedere sempre in conformità dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza che tutti gli UU SS RR abbiano conformi e coerenti modalità circa le comunicazioni</p> <p>Si chiede anche di prevedere possibili spostamenti di date delle prove a tutela dei partecipanti qualora per motivi oggettivi e in caso di contagio Covid non possa frequentare la prova nella tempistica prevista</p>
<p>Articolo 7 <i>Dichiarazione e presentazione dei titoli</i></p>	
<p>1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il candidato che ha superato la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.</p>	<p>In riferimento al comma 2, sarebbe opportuno specificare l'elenco dei titoli non autocertificabili da presentare all'esito favorevole della prova scritta o, in alternativa, le disposizioni di legge o di regolamento che dispongono l'obbligo della presentazione di tali titoli in originale.</p>

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competenteUSR.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Il comma 3 recepisce solo parzialmente le disposizioni relative al cosiddetto segreto istruttorio omettendo di consentire anche la presentazione di titoli erroneamente omessi in sede di presentazione della domanda. A tal fine si propone i seguenti emendamenti:

Al comma 3 dell'articolo 7, della bozza di decreto, "dopo la parola "parziale" e prima della parola "possono" inserire le seguenti "e/o l'omessa dichiarazione di titoli utili ai fini del rispetto del principio del merito";

Al comma 3 dell'articolo 7, della bozza di decreto, la parola regolarizzate è sostituita dalle seguenti: "regolarizzate e/o integrate".

In tal senso, *ex multis*, CdS, sentenza n. 7975/2019: "specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione".

Art. 8

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma e trattati dagli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

<p>2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.</p> <p>3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.</p> <p>4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it</p>	
<p>Art.9 <i>Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.</i></p>	
<p>1. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena.</p> <p>2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.</p>	
<p>Art. 10 <i>Norme di salvaguardia</i></p>	
<p>1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli</p>	

impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).